

CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELL'ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO

Che cosa è la Cassa di Previdenza Integrativa, per brevità di seguito denominata “Cassa”?

La “Cassa” è una forma pensionistica integrativa del trattamento previdenziale di base erogato dall'assicurazione generale obbligatoria (INPS). Riveste natura di “vecchio fondo” ed è iscritta all'albo tenuto dalla COVIP con il n. 1438.

E' riservata ai dipendenti dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino iscritti alla data del 31 dicembre 1990.

Qual è il suo scopo?

Scopo della “Cassa” è corrispondere - tramite INTESA SANPAOLO SPA - prestazioni previdenziali integrative dell'“AGO” in favore dei propri Iscritti e dei loro superstiti che ne abbiano diritto.

Più in dettaglio, il suo oggetto sociale è corrispondere agli iscritti prestazioni previdenziali integrative in aggiunta a quanto erogato dall'INPS.

Al raggiungimento dell'età pensionabile la “Cassa” si impegna a corrispondere **la differenza tra il trattamento complessivo spettante all'iscritto e determinato secondo i criteri descritti in seguito e la pensione INPS goduta.**

La “Cassa” non attribuisce prestiti, né concede anticipazioni agli Iscritti.

Chi sono gli iscritti alla Cassa di Previdenza?

Sono iscritti alla “Cassa”:

- **i dipendenti** dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino ed i soggetti da esso direttamente ed indirettamente derivanti per effetto della Legge 30/7/1990 n.218, (le società cui le entità predette conferiscano rami di azienda, le società controllate dalle medesime entità, cui sia ceduto il contratto di lavoro degli iscritti ex art. 1406 c.c. :) già iscritti al “Fondo esonerativo” alla data del 31 dicembre 1990;
- **i titolari** al 31 dicembre 1990 di trattamento pensionistico corrisposto dal “Fondo esonerativo” (“Cassa”);
- **i percettori** di prestazioni della “Cassa”.

Quali sono le prestazioni della “Cassa”?

Le prestazioni della “Cassa” consistono in un trattamento previdenziale integrativo delle prestazioni dell'“AGO”. Il diritto a tali prestazioni sorge in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti per la pensione “AGO”, a condizione che l'iscritto abbia maturato almeno 10 anni di anzianità effettiva alla “Cassa” stessa.

L'assegno a carico della “Cassa” compete esclusivamente in presenza di un trattamento “AGO” determinato, almeno in parte, secondo il metodo retributivo.

Ai fini della maturazione del **diritto** alle prestazioni i periodi di lavoro prestati a tempo parziale sono parificati a quelli svolti a tempo pieno.

Qual è la misura del contributo a carico degli iscritti in servizio?

Gli iscritti in servizio sono tenuti a versare, su tutte le voci di contribuzione fissa - con esclusione dell'indennità di rischio - e su tutte le mensilità di retribuzione, un contributo nella misura dello 0,01%.

Qual è il contributo a carico dell'”Istituto”?

L'”Istituto” è tenuto a versare, per gli stessi periodi retributivi e sulle stesse voci di retribuzione un contributo nella misura dello 0,04%.

Quando cessa la corresponsione dei contributi?

I contributi cessano di essere corrisposti quando l'iscritto ha superato **quarant'anni** di effettiva contribuzione.

Concorrono a formare l'effettiva contribuzione alla “Cassa” il periodo del corso di laurea riscattato, i periodi ricongiunti a termini della legge 7 febbraio 1979 n. 29, e della legge 5 marzo 1990 n. 45, nonché qualsivoglia periodo oggetto di riscatto ai sensi della normativa statutaria della “Cassa”.

Il periodo di “esodo” è considerato valido ai fini delle prestazioni della “Cassa”?

Per coloro che accedono al Fondo di Solidarietà, il periodo di “esodo” è considerato valido per la determinazione delle prestazioni della “Cassa”, sino al momento della maturazione del diritto alla pensione. In particolare, la pensione è calcolata applicando una rivalutazione percentuale della retribuzione percepita all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, tenendo conto anche degli eventuali incrementi retributivi intercorsi nel periodo a seguito di CCNL e CIA, sino al sorgere del diritto alla pensione stessa.

Come viene calcolata la pensione?

La pensione diretta è calcolata sulla retribuzione degli ultimi trenta giorni di attività in servizio, ragguagliata ad anno, soggetta a contribuzione. All'atto del collocamento a riposo, se l'iscritto presta attività di servizio a tempo parziale, la pensione è calcolata prendendo figurativamente a base la retribuzione annua pensionabile, relativa al corrispondente servizio a tempo pieno.

La pensione diretta è di importo annuo pari al **2,25%** della retribuzione base, per ogni anno di servizio utile agli effetti della pensione, con un tetto del **90%**, corrispondente ad una anzianità di servizio utile di **40** anni.

Se l'iscritto ha usufruito di periodi di servizio a tempo parziale, la relativa anzianità utile alla determinazione della **misura** della pensione è ridotta proporzionalmente al rapporto esistente, nel periodo interessato, fra la durata del servizio a tempo parziale e la durata del corrispondente servizio a tempo pieno.

La pensione annua è corrisposta dalla Banca ripartita in 13 rate mensili, poste in pagamento al termine di ciascun mese. La tredicesima rata è attribuita nel mese di dicembre.

Le prestazioni della cassa possono essere erogate ai superstiti?

Il diritto alla pensione ai superstiti sorge, in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti per la pensione “AGO”, a seguito di:

- decesso dell'iscritto titolare di trattamento diretto;
- decesso dell'iscritto in servizio.

Quali sono gli adempimenti da effettuare per la “Cassa” in caso di pensionamento?

Ottenuto il riconoscimento del diritto alla pensione di base – cui consegue il rilascio da parte dell'INPS del prospetto di liquidazione della pensione (**MOD. TE08**) – l'avente diritto dovrà richiedere alla “Cassa” la liquidazione del trattamento pensionistico integrativo. La modulistica da utilizzare è reperibile sul sito www.cassaprevidenzasanpaolo.it.

I moduli, compilati e corredati della documentazione richiesta, devono essere inoltrati agli uffici competenti della Banca il cui indirizzo è già pre-stampato sulla modulistica stessa.

Come si ottiene il riconoscimento del diritto alla pensione INPS?

E' necessario presentare domanda di pensione direttamente all'INPS, esclusivamente con il sistema on line; (sito Internet dell'INPS con i propri codici di accesso) o per il tramite di un patronato

abilitato. Gli aderenti al **Fondo di Solidarietà** devono presentare la domanda di pensione entro l'ultimo giorno del mese precedente all'apertura della finestra pensionistica prevista al momento dell'accesso al Fondo stesso.

La pensione di base e quella integrativa sono erogate in unica soluzione?

No. La quota INPS sarà messa in pagamento il **primo** giorno lavorativo del mese; la quota della "Cassa" sarà erogata con valuta **dell'ultimo giorno** lavorativo del mese di competenza.

Eventuali trattenute (ad es. iscrizioni ad organizzazioni sindacali, ecc...) vengono effettuate direttamente dall'INPS.

Qual è la percentuale di tassazione applicata alla quota della "Cassa"?

Durante il primo anno la tassazione IRPEF corrisponde a quella applicata sull'assegno di esodo.

A decorrere dal secondo anno, per la quota "Cassa" come per la quota INPS, la percentuale verrà calcolata sulla base del reddito percepito nel corso dell'anno precedente, con l'aggiunta di addizionali regionali e comunali, applicando anche eventuali conguagli relativi ai redditi dell'anno precedente.

INTEGRAZIONE DELLA CASSA DI PREVIDENZA SAN PAOLO NEL FONDO BANCO (ex Fondo Banco Napoli)

In un'ottica di razionalizzazione delle diverse forme di previdenza complementare presenti nel perimetro del Gruppo Intesa Sanpaolo, in data 5 dicembre 2017 le Fonti Istitutive della Cassa di Previdenza hanno sottoscritto un accordo che prevede l'integrazione della Cassa di Previdenza nel Fondo Banco, individuato quale forma di previdenza complementare di riferimento per il personale di Intesa Sanpaolo e delle Società del Gruppo.

L'Accordo siglato prevede comunque che siano salvaguardati nella loro totalità i diritti individuali degli iscritti, nel rispetto della normativa di legge e dello Statuto della Cassa di Previdenza vigente.

La Cassa di Previdenza quindi procederà, entro il 30 giugno 2018:

- all'offerta di trasformazione della prestazione nei confronti degli iscritti alla Cassa alla data del 31 dicembre 2017;
- al trasferimento al Fondo Banco delle dotazioni relative agli iscritti che non accettino l'offerta di cui sopra.

L'offerta individuale, diversificata in base allo status degli iscritti (in servizio, esodati, differiti e pensionati), sarà calcolata sulla base di specifici criteri di natura tecnica indicati nell'Accordo, tenendo conto dell'anzianità maturata dagli iscritti alla data del 31 dicembre 2017.

L'accettazione da parte di ciascun iscritto sarà assolutamente volontaria ed esercitabile entro 90 giorni dall'invio della proposta.

Qualora l'iscritto non eserciti formalmente l'accettazione dell'offerta, la stessa si intenderà come non accettata.

IN CASO DI ACCETTAZIONE DELL'OFFERTA:

- sarà da intendersi superato ogni rapporto previdenziale con la Cassa e ciò comporterà lo scioglimento di ogni obbligo di prestazione da parte della Cassa di Previdenza e/o di Intesa Sanpaolo, con il definitivo superamento di ogni garanzia e fidejussione collegate;

- per gli iscritti in servizio, gli esodati ed i differiti la data di superamento del rapporto previdenziale sarà il 1° gennaio 2018, mentre per i pensionati la prestazione continuerà ad essere corrisposta sino al 31 dicembre 2018;
- la somma derivante dall'offerta sarà trasferita al Fondo Pensione ISP, nel quale è attualmente versata la contribuzione, salvo diverse indicazioni da parte dell'iscritto.
Per i pensionati, la somma verrà liquidata in contanti,

IN CASO DI NON ACCETTAZIONE DELL'OFFERTA:

- con effetto dal 1° gennaio 2019 la dotazione patrimoniale riferita agli iscritti sarà trasferita al Fondo Banco, che garantirà quindi la piena continuità delle prestazioni agli aventi diritto, secondo la normativa di legge e dello Statuto vigente della Cassa di Previdenza depositati agli atti del Fondo Banco;
- si determinerà quindi il sorgere della garanzia solidale di Intesa Sanpaolo nei confronti del Fondo Banco, fino all'esaurimento degli aventi diritto;
- all'atto del pensionamento, sarà proposta *una tantum* la facoltà di capitalizzare il trattamento periodico in essere, secondo le previsioni dell'ordinamento del Fondo Banco, con conseguente e contestuale risoluzione del rapporto previdenziale complementare.

Per tutti gli ulteriori approfondimenti, si invita a consultare il sito della Cassa di Previdenza del Gruppo Sanpaolo Imi, al seguente indirizzo:

www.cassaprevidenzasanpaolo.it